

TRIBUNALE DI PALERMO

-Sezione Lavoro-

Ricorso ex art. 414 cpc e con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

Nell'interesse del prof. Paolo PORRETTA, nato a Sciacca il 06.05.1971, residente in Sciacca via Nausicaa s.n., C.F: PRRPLA71E06I533Q, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina, Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato, ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR) C.F. 80185250588 in persona del Ministro p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del legale rappresentante p.t.;

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI AGRIGENTO in persona del legale rappresentante p.t.;

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BIELLA, in persona del legale rappresentante p.t.;

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola



secondaria di secondo grado, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI - Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola secondaria di secondo grado partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D.

FATTO

Il ricorrente è un docente proveniente dalla graduatorie ad esaurimento, assunto a tempo indeterminato in data 3.3.2014 (doc. 1) attualmente in servizio presso IPSSEO A P. Piazza di Palermo (doc. 2).

Il ricorrente ha partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 241 del 8.4.016 presentando domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di secondo grado , sostegno, quale docente assunta ante 2014/015, nella c.d fase B1 **con priorità** rispetto alle successive fasi B2, B 3 , C e D, indicando ambiti e scuole disposti secondo un proprio ordine di preferenza così come consentito dalla stessa normativa di riferimento.

In particolare il docente con punteggio 25 + 6 su ambito A003,A002,A001 ha indicato quale ambito preferito quello della Regione Sicilia della provincia di Agrigento/ Palermo e alcune scuole (doc.3).



Sicchè dal riepilogo complessivo dei movimenti pubblicati dall'ambito provinciale di Agrigento in data 27.7.016 per il MEDESIMO posto sono stati collocati ed assegnati docenti nella provincia di Agrigento e Palermo per la classe concorsuale scuola secondaria classe di concorso sostegno , e nella scuola dalla stessa prescelta, collocati nelle fasi successive(C) , provenienti da Graduatorie ad esaurimento i cui posti andavano assegnati soltanto successivamente a quella dei docenti, come il ricorrente, collocati in fase B1 e rimasti disponibili dalle precedenti operazioni (doc.4, 5, 6)

Più precisamente dall'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo e delle disponibilità residue pubblicati dall'Usp di Agrigento il 29.07.2016 risultano **assegnati docenti**, per effetto dell'illegittima applicazione/attuazione dell'O.M. n. 241/2016 e del CCNI del 08.04.2016, collocati nella fase B2, B3 , C e D: ed in particolare: i docenti dal bollettino dei trasferimenti di Agrigento è emerso che la docente Lo Giudice Maria Cristina sebbene immessa in ruolo nel 2015 (e collocata nella fase successiva a quella del ricorrente (fase C) è stata trasferita ed al pari dal bollettino dei trasferimento della scuola secondaria per l'ambito di Palermo relativamente al posto di sostegno, sono stati trasferiti (sebbene collocati nella fase C successiva a quella occupata dal ricorrente) i docenti: Cutrona Loredana, De Caro Irene, Vallone Rosario, Vitale Agata,.



Invece seppur il ricorrente abbia avuto riconosciuto il **punteggio base 25+6 oltre il ricongiungimento ed abbia** indicato Ambiti territoriali in ordine di preferenza,(prime preferenze Agrigento provincia) ed usufruendo della precedenza quale docente assunto ante 2014 collocato nella **fase B1** non gli è stato assegnato il movimento richiesto.

La predetta procedura cozza persino con la legge di attuazione a cui si riferisce ed in particolar modo ai commi 98, 100 e 101 della L. 107/2015 laddove si indica quale unico principio per far fronte alle esigenze della mobilità dei docenti quello dello **scorrimento delle graduatorie** secondo l'ordine di preferenza tenendo conto del punteggio complessivo e quindi delle preferenze nelle attribuzioni degli incarichi.

Tale principio è stato disatteso da un software elaborato dal Miur per mezzo di un algoritmo impazzito!

A fronte di tale evidente lesione in data 1.9.016 il ricorrente, non ottenendo l'ambito richiesto ha dovuto prendere servizio presso la scuola di titolarità con conseguente stravolgimento delle proprie abitudini quotidiane

La procedura risulta viziata *ab origine* e come tale illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

1.Violazione art 6 c. 1 ordinanza ministeriale n. 241/2016–
Violazione degli artt . 29,31,39 e 3, Costituzione; Violazione della
L. 107/2015.



Il ricorrente, sebbene titolare di un considerevole punteggio acquisito in virtù dell'esperienza professionale proveniente da numerosi **anni di servizio** alle dipendenze della P.A., ha partecipato alla procedura di mobilità 016/017.

Ora l'ordinanza ministeriale n. 241 del 08.04.2016 ed il CCNI sulla mobilità docenti 2016, all'art 6, hanno regolamentato la procedura della mobilità del personale docente prevedendo 4 fasi cui si poteva partecipare in relazione a determinati requisiti(punteggio, preferenze, riserve): fase A, fase B, fase C e fase D.

La fase A è relativa ai movimenti provinciali dei docenti assunti entro l'a.s.2014/2015 e, successivamente, di quelli assunti nel 2015/2016 nell'ambito delle fasi Zero ed A del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015.

La fase B è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti entro il 2014/2015 e, **successivamente**, alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da fase B e C da graduatoria di merito (GM) del concorso 2012.

A sua volta la fase B è stata suddivisa in tre sottofasi:

Fase B1 e B2, ove si collocavano i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15 mobilità interprovinciale;

Fase B3 ove si collocavano neo assunti nelle fasi B e C da Graduatoria di merito del concorso del 2012: trasferimenti provincia di titolarità.

La fase C è relativa alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da graduatoria ad esaurimento (GAE) nell'ambito delle fasi B e C del piano straordinario previsto



dalla Legge n. 107/2015.

La fase D è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti nel 2015/2016 nelle fasi Zero ed A e nelle fasi B o C dalla graduatoria del concorso del 2012.

La fase cui ha partecipato ed è stata collocato il ricorrente è la **fase B1** tanto che lo stesso è stato assunto in ruolo nel 2014 attingendo dalle graduatorie ad esaurimento.

A sua volta la stessa fase B è stata suddivisa in tre sottofasi:

Fase B1 e B2, ove si collocavano i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15: mobilità provinciale interprovinciale;

Fase B3 ove si collocavano neo assunti nelle fasi B e C da Graduatoria di merito del concorso del 2012: trasferimenti provincia di titolarità;

Ora le operazione di mobilità sono state regolamentate dall'art 6 del CCNI laddove chiarisce che: *“Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”.*

Più precisamente in ordine alla fase B , ai sensi dell'art 6, *“Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, come resi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE,rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo*



ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia”.

In particolare per l’effettuazione della fase B, cui partecipano tutti gli assunti entro il '14/15, che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/15, l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l’assegnazione all’ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d’ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”...

Orbene il ricorrente sebbene collocatosi in fase B 1, non si è vista assegnata il movimento richiesto presso ne su scuola ne su uno degli ambiti indicati.

Di contro, colleghi collocati nella **fase C (successiva a quella del ricorrente)** sono riusciti ad ottenere, in virtù di un meccanismo elettronico viziato, la sede prescelta ad



Agrigento e Provincia e ciò in palese contrasto con quanto disposto dagli art 98 e segg della legge 107/2015, nella parte in cui **lo scorrimento delle graduatorie secondo l'ordine di preferenza e del punteggio complessivo conseguito sono gli UNICI criteri da utilizzare** nonchè dell'art 28 c.1 DPR 28 del 487/1994 e dell'art. 6 comma 1 della ordinanza ministeriale n 241 del 8.4.016 di attuazione del CCNI di pari data che nel descrivere le quattro distinte fasi (A,B,C,D) nelle quali si collocano le operazioni di mobilità, al primo comma stabilisce l'ordine e le modalità in cui si svolgono nella fase di interesse le procedure di mobilità.

Pertanto i docenti collocati nella fase C che riguarda gli assunti nella.s. 015/016 da fase b e C (indicati in ricorso) provenienti dalle Gae i quali dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti partecipano alla mobilità su base nazionale o di ordine di preferenza anche d ufficio.

Ne consegue dal quadro normativo che un criterio di progressività che condiziona il passaggio alla fase successiva delle operazioni di mobilità solo dopo il completamento di quella precedente . All'interno della stessa fase opera poi il sistema delle precedenze.

Cosa non avvenuta nel caso di che trattasi atteso che sebbene i docenti trasferiti press gli ambiti di Agrigento e Palermo ed indicati appartenessero alla fase successiva di quella occupata dal ricorrente sono stati illegittimamente trasferiti.

In definitiva le superiori disposizioni che evidenziano *ictu oculi* l'intenzione del legislatore di premiare l'esperienza



acquisita sul campo sono state clamorosamente disattese dall'amministrazione scolastica e ciò in spregio all'art 97 della Costituzione violando il principio di correttezza e buona fede , imparzialità e buona andamento che regolano la funzione pubblica.

A ciò si aggiunga che sebbene al ricorrente fosse stata concessa la possibilità di **scegliere la sede** ove svolgere la propria attività e/o servizio non le è stata assegnata ne la scuola ne l'ambito indicato vedendosi così costretto a dover lavorare presso una sede distante di oltre 500 Km dal luogo di residenza **ove attualmente si trova la propria famiglia della quale non potrà godere** penalizzando in maniera discriminatoria ogni più elementare norma posta a tutela della famiglia e ciò in spregio degli artt 3,29,39 e 31 della Costituzione e per violazione dell'art. 1, comma 108, l. n.107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza legata all'O.M.), dell'art. 6 CCNL mobilità scuola dell'8.4.2015 e dell'O.M. n. 241/2016.

Orbene appaiono evidenti le illegittimità della procedura di mobilità territoriale e professionale, ex CCNI ed OM n. 241 dell'8.4.2016 atteso che sebbene il ricorrente avesse una èprecdenza in quanto collocato in fase B1 della mobilità si è visto scavalcare da docenti collocati per il medesimo posto ambito da docenti collocati nelle fasi successive (C).

Sotto tale profilo il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere sospeso e/o annullato.



2. Violazione L. 241/1990 e mancata trasparenza della operazioni di mobilità; Violazione dell'art. 28 DPR 487/97

I provvedimenti adottati dall'amministrazione scolastica sono altresì illegittimi atteso che l'intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, è risultato affetto anche da illegittimità causata dalla totale assenza di trasparenza nell'applicazione delle norme che non consente verificare l'esattezza delle modalità applicative in base al quale i trasferimenti sono stati attuati.

Di recente è stato difatti acclarato con perizia tecnica del 4.6.017 la illegittimità del sistema utilizzato per i trasferimenti dei docenti nell'abito delle predette operazioni di mobilità , tanto che si legge nel predetto elaborato peritale che “ *Altra importante zona d'ombra si riscontra nelle modalità di predisposizione materiale dei dati di ingresso (graduatorie, dati insegnanti ecc.) sui quali è stata eseguita l'elaborazione; in particolare, data la carenza di tale documentazione, non si riesce a comprendere se tali dati siano stati ceduti alla società che ha sviluppato l'algoritmo e da essa elaborati o se, una volta predisposto l'algoritmo, questo sia stato ceduto al M.I.U.R. che ne ha gestito il funzionamento (input e output dei dati) sino alla pubblicazione delle nomine dei docenti. È evidente che la mancanza di tali precisazioni, così come la mancanza dei file richiamati all'interno del codice, del database, dei file che il software utilizza in lettura e scrittura dei dati (non tanto nei contenuti quanto nella forma) nonché delle specifiche tecniche, configura una condotta poco trasparente, nonostante l'intervenuto ordine di ostensione dei dati e*



degli atti da parte del TAR, nei confronti del Ministero. Tali omissioni inficiano in maniera irreversibile la possibilità di un completo controllo sulle concrete modalità di utilizzo dell'algoritmo e, quindi, sulle modalità che hanno determinato lo spostamento degli insegnanti sul territorio nazionale".(doc. 7)

Da ciò ne è conseguita la illegittima ripartizione delle sedi come acclarato da costante giurisprudenza .

Già il giudice del Lavoro di Venezia, che ha ribadito che l'unico principio da rispettare nei trasferimenti dei docenti, in assenza di precedenze, è quello del merito professionale: il tribunale ha, infatti, rilevato gravi errori nell'attribuzione delle sedi , a causa dell'ormai famigerato algoritmo, e condannato l'amministrazione all'immediata correzione dei trasferimenti operati nel 2016, riportando a casa una docente Campana erroneamente assegnata in Veneto.

Nella sentenza si sottolinea come *"la corretta modalità operativa nella predisposizione delle graduatorie e nell'assegnazione della sede a ciascun docente consista nello stilare preferenza per preferenza la graduatoria dei docenti sulla base del punteggio assegnato secondo il punteggio posseduto ed assegnato secondo le previsioni di cui all'allegato D al c.c.n.i. del 2016 senza tener conto dell'ordine con cui ciascun interessato abbia espresso la preferenza, a prescindere cioè che l'ambito territoriale esaminato sia collocato come prima o come terza o come altra successiva scelta/preferenza"*.

(Ordinanza n. 6962-2016 del 24 novembre 2016 – V. Trib. Ravenna, Trib Barcellona P.G.; Trib. Latina, Trib. Caltagirone, Trib. Catania; Trib. Brescia, doc. 8, 9, 9a, 10, 10a,



11, 11a, 12, 12a).

In conclusione, il mancato trasferimento del lavoratore nell'ambito preteso è illegittimo considerato che per lo stesso tipo di Scuola e per la stessa fase della mobilità vi sono altri docenti collocati nella fasi successive.

Sotto tale profilo e per i superiori motivi la normativa applicata deve essere ritenuta illegittima, deve essere disapplicata ed il ricorso dovrà essere accolto.

Ciò premesso e considerato il ricorrente come sopra domiciliato rappresentato e difeso,

CHIEDE

Che Ill.mo Giudice adito , accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. Accertare e dichiarare la illegittimità del bollettino dei movimenti della scuola secondaria di secondo grado dell'ambito territoriale di Agrigento 003/002/001 e seguenti del 29.7.016 nonché della nota mail ricevuta dal ricorrente del 29.7.016 nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso l'ambito richiesto con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto;
2. Accertare e dichiarare la disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola secondaria di secondo grado pubblicato il 29.7.2016 con



il quale non è stato incluso il nominativo del ricorrente per gli anni 2016 e seguenti, conseguentemente b)previa disapplicazione della mail del 29.7.016 omesso trasferimento del ricorrente presso l'ambito territoriale "Sicilia A003" e seguenti nella Provincia di Agrigento ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque nella Regione Sicilia e comunque ordinare alle amministrazioni resistenti ciascuno per quanto di propria competenza di adottare ogni provvedimento utile e conducente anche , se del caso , per l'anno scolastico 021/022 e seguenti ed in tal senso riformulando la graduatoria esistente con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute dai resistente di cui infra;

3. Conseguentemente ordinare il trasferimento del ricorrente, anche in sovrannumero, presso l'ambito territoriale "Sicilia A003" e seguenti nella Provincia di Agrigento ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda(Palermo) , secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità.
4. Con vittoria delle spese e compensi di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario.

Nota Fiscale : Si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile ma stante l'autocertificazione reddituale non soggiace al versamento (doc. 13).



Vincenzo La Cava

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava,

considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti i 100 ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per il ricorrente, formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola secondari adi secondo grado, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI – Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in



ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola secondaria di secondo grado partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami/2> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso ;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola secondaria di secondo grado, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI - Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola secondaria di secondo grado partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D;



e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza .

Messina/Palermo 23.4.021

Avvocato

Vincenzo La Cava

